

CARATTERISTICHE POLIZZA INCENDIO DI PARTE

Le vigenti disposizioni in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi prevedono che l'immobile oggetto di ipoteca sia assicurato contro i danni materiali che possono derivare direttamente da cause di diverso genere (incendio, esplosione, fulmine, scoppio, etc.) per garantire la riduzione del rischio patrimoniale.

Il cliente può sottoscrivere la polizza proposta da **Banca Cambiano 1884 S.p.A.** oppure scegliere di assicurare l'immobile sottoscrivendo la polizza di una compagnia scelta sul mercato purché la copertura assicurativa sia mantenuta, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del mutuo e rispetti i requisiti richiesti dalla Banca e preveda un vincolo a favore di Banca Cambiano 1884 S.p.A.

La polizza di parte dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- il contratto di polizza dovrà riguardare l'immobile a garanzia del mutuo,
- la polizza deve assicurare i seguenti rischi: incendio, fulmine, scoppio o esplosione, anche esterni;
- capitale assicurato almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo complessivo dell'immobile risultante dalla perizia di stima;
- andrà fornita la quietanza di pagamento;
- la compagnia assicurativa dovrà rilasciare il vincolo (c.d. appendice di vincolo) a favore della Banca Cambiano 1884 S.p.A. come da fac-simile allegato.

Ricordiamo che, al momento in cui comunicherete la data di stipula dell'atto sarà necessario consegnare alla Banca:

- copia del contratto di assicurazione corredata da appendice di vincolo redatta secondo il fac-simile allegato;
- copia della quietanza attestante il pagamento del premio.

DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI DA ASSICURARE

Sito in
(VALORE ASSICURATO) €

NOTAIO

APPENDICE DI VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA CAMBIANO 1884 SPA

Società assicuratrice	
Polizza n.	
Contraente	
Codice fiscale	

La presente polizza, limitatamente alle coperture danni derivanti da incendio, fulmine, scoppio o esplosione, anche esterni, è vincolata a tutti gli effetti a favore di BANCA CAMBIANO 1884 Spa, con sede in Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze, codice fiscale 02599341209 (di seguito “Banca”), in qualità di creditrice ipotecaria e/o privilegiata di _____ in forza del contratto di finanziamento n. _____ di euro _____ da stipularsi con atto del notaio _____.

Pertanto, la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. riconoscere il suddetto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla Banca;
3. in caso di danno parziale, non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca e a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dal Contraente / Assicurato di concerto con la Banca stessa;
4. in caso di danno totale, pagare alla Banca, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta della Banca;
5. notificare tempestivamente - a mezzo di comunicazione da inviare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) contenente l'indicazione dell'assicurato, i riferimenti del finanziamento sopra indicati e il numero di polizza – alla Banca, al seguente indirizzo (PEC): ufficiomutui@pec.bancacambiano.it ovvero quello che sarà comunicato successivamente dalla Banca, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale disdetta della polizza prima della sua naturale scadenza.
La Società Assicuratrice s'impegna comunque, a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti della Banca e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la comunicazione di cui sopra sia stata inviata alla Banca, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo a tale periodo. La Banca avrà comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
6. notificare tempestivamente alla Banca nelle forme sopra indicate tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società assicuratrice dall'applicazione dell'articolo 1898 cod. civ.

Data

Contraente

Denominazione e firma Società Assicuratrice